

Avv. Silvia D'Amico
Via Eurialo, 72 – 00181 Roma
cell. 331.7985315
e-mail: avv.silviadamico@libero.it
PEC: silviadamico2@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO T.A.R. LAZIO – ROMA

Ricorso

Per il Sig. Antonio Longobardi (C.F.: LNGNTN88E20C129G), nato a Castellamare di Stabia (NA), il 20/05/1988 e residente a Roma (RM), alla Via Taro, 35, rappresentato e difeso, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Silvia D'Amico (C.F. DMCSLV92R65H199Y), con il quale elett.te domicilia all'indirizzo digitale silviadamico2@ordineavvocatiroma.org contenuto nel pubblico registro *RegIndE* e con domicilio fisico presso il suo studio in Roma, Via Eurialo, 72. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.a. si dichiara di volere ricevere comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica: silviadamico2@ordineavvocatiroma.org ed al numero di fax 06/5126396

ricorrente

Contro

- **Formez Pa**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma;
- **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma;
- **Commissione Ripam**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi 12, Roma.

Amministrazioni resistenti

Nonché nei confronti di

Raffaele Madaio (C.F.: MDARFL92C15D390V)

controinteressato

Per l'annullamento:

- della valutazione dei titoli operata dalla Commissione, conosciuta dal ricorrente in data 13.5.2025, nella parte in cui sono stati attribuiti allo stesso n. 0 punti, anziché n. 4 punti, per il servizio svolto presso le FF.AA. di cui agli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando, e conferito il punteggio totale di 48.625, e, conseguentemente, collocato in graduatoria alla posizione non utile n. 543 (**ALL. 1**) e , per quel che occorrer possa e/o nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, di tutti gli atti e i verbali della Commissione dagli estremi non noti;
- della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, di cui n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC) (**ALL. 2**) pubblicata in data 30.4.2025;
- nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso lesivo della posizione del ricorrente.

* * * *

Con istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria dichiarati "vincitori"

FATTO

1. Il Sig. Antonio Longobardi, Sergente Maggiore dell'E.I. in spe, ha partecipato al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, di cui n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC), pubblicato il 27.12.2023 (**ALL. 3 - bando**) ed è risultato collocato in graduatoria tra gli *"IDONEI"* alla posizione n. 543, con il punteggio di 48.625 (**ALL. 4 – screenshot esito concorso risultante dal profilo personale sito web**).

2. A seguito di istanza di accesso agli atti, il ricorrente ha appreso, in data 13.5.2025, della **mancata valutazione ed attribuzione di n. 4 punti per il servizio dallo stesso svolto presso le FF.AA., espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando**, il quale prevede l'attribuzione di *"1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre"*.

Ed invero, come è opportuno evidenziare, **il ricorrente, in servizio presso il Centro Nazionale Amministrativo, è inquadrato, dal 21.1.2020, "nella Specializzazione "Tecnici" con l'Incarico Principale "Contabile" e nella Posizione Organica "Contabile" (ALL. 5 - stato di servizio); servizio quest'ultimo chiaramente riferibile al profilo messo a concorso di "di assistente amministrativo, contabile e consolare"**.

3. Con pec, in data 13/05/2025 e in data 16/05/2025 (**ALL. 6**), il Sig. Longobardi rappresentava a FORMEZ la mancata valutazione del predetto servizio svolto come *"Contabile"* presso le FF.AA. e, con ulteriore, successiva istanza, in data 27.5.2025 (**ALL. 7**), invitava l'Amministrazione a procedere al riesame in autotutela della sua posizione, attribuendogli n. 4 punti come previsto dagli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5 della *lex specialis*.

Senonché non perveniva riscontro alcuno, vedendosi per tal modo costretto l'odierno ricorrente ad adire la giustizia riparatrice di codesto ecc.mo TAR.

Premesso quanto sopra, si rappresenta sin da ora che, col presente gravame, l'odierno ricorrente rivendica la mancata valutazione dei titoli di servizio da lui posseduti che, se correttamente valutati, gli avrebbero permesso di conseguire il maggior punteggio di 52.625 (anziché di 48.625), collocandosi in graduatoria in posizione utile tra gli idonei “*VINCITORI*” (candidati sino alla posizione n. 348 con punteggio uguale o superiore a 52,150).

Attesa l'erronea e scorretta valutazione dei titoli di servizio del ricorrente, il punteggio di 48,625 e la conseguente collocazione in graduatoria alla posizione n. 543 sono, dunque, manifestamente arbitrari ed illegittimi, meritando gli atti ed i provvedimenti epigrafati di essere impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* (ARTT. 3, LETT. D) E 9, COMMA 5) DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ DELLA VALUTAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER GRAVE TRAVISAMENTO ED ERRONEITÀ DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DAL RICORRENTE - PERPLESSITÀ MANIFESTA - ILLOGICITÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL'AUTOVINCOLO REGOLAMENTARE

I.1. Il bando di concorso, *lex specialis* della procedura concorsuale, prevede, all'art. 3, lett. d), che *“la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, effettuata con le modalità previste dall'art. 9 del bando, solo a seguito dell'espletamento della prova orale e dell'eventuale prova facoltativa in lingua straniera con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova orale e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione”*.

L'art. 9, co. 5, prevede, in particolare, che *“ai titoli di servizio è attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti, in base all'esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, sulla base dei seguenti criteri:*

- 1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre; (...).”

I.2. Come rappresentato nella narrativa in fatto, il Sig. Longobardi, è risultato *“IDONEO”*, ma non vincitore, al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area Assistenti, di cui **n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare** (Codice ACC).

In sede di domanda partecipazione, il ricorrente ha espressamente dichiarato di *“essere in possesso di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre”* di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC), precisando, in

particolare, di essere Sergente dell'E.I. in spe (Liv. VI) – Forze Armate “**con incarico contabile dal 20/01/2020 in servizio presso il Centro Nazionale Amministrativo**” occupandosi, nello specifico, di “**trattamento economico (verifica e liquidazione indennità varie)**”.

Dallo stato di servizio (ALL. 8) risulta, altresì, che **il ricorrente è, inquadrato, dal 21.1.2020, “nella Specializzazione “Tecnici” con l’Incarico Principale “Contabile” e nella Posizione Organica “Contabile”.**

A nulla sono valse, come visto, le plurime richieste di riesame in autotutela trasmesse dal ricorrente, totalmente neglette e neppure considerate.

I.3. Da quanto sopra appare oltremodo evidente che il ricorrente svolge, dal gennaio 2020, l’incarico di “Contabile”, esperienza professionale del tutto riferibile al profilo di concorso Codice ACC di “assistente amministrativo, contabile e consolare”.

Dal pacifico possesso del titolo di servizio in capo al ricorrente e dalla corretta esegesi dei criteri di valutazione di cui agli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5 del bando, nessun dubbio può residuare circa la spettanza di n. 4 punti per il servizio prestato in attività lavorativa specificamente (e chiaramente) riferita al profilo di concorso e, di converso, la manifesta illegittimità del punteggio finale attribuito allo stesso di 48.625.

I.4. In definitiva, manifestamente errate ed arbitrarie sono la valutazione dei titoli ed il punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione al ricorrente. E’ dimostrato *per tabulas* che il Longobardi ha dichiarato espressamente in domanda di partecipazione di svolgere, dal gennaio 2020, l’incarico di “Contabile” presso il Centro Nazionale Amministrativo; incarico – ripetesì – pacificamente riferibile al profilo messo a concorso e che, ai sensi degli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando, gli consente di ottenere “*1 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia*”

contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre".

Nel caso di specie l'Amministrazione, incurante del disposto del bando di concorso, ha illegittimamente mancato di attribuire al ricorrente n. 4 punti per il servizio prestato, violando per tal modo le sopra citate disposizioni, ed attribuito allo stesso il punteggio finale di 48.625, anziché di 52.625, che gli avrebbe consentito di collocarsi in graduatoria tra i "*VINCITORI*".

II- VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO E DELL'OBBLIGO DI PROMUOVERE LE CONDIZIONI DELLA SUA EFFETTIVITA' (art. 4 COST.) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (art. 3 COST.)

Gli atti impugnati, oltre a porsi in contrasto con le clausole della *lex specialis*, si pongono in stridente contrasto col diritto al lavoro e con l'obbligo di promuovere le condizioni della sua effettività (art. 4 Cost.).

Come già osservato, non è dato dubitare della spettanza di n. 4 punti per l'attività lavorativa svolta specificamente riferibile al profilo di concorso, atteso il servizio prestato dal ricorrente quale "Contabile" presso il Centro Nazionale Amministrativo.

Risultano, pertanto, manifestamente violati, in definitiva, i fondamentali precetti costituzionali di cui in rubrica, vedendo l'odierno ricorrente illegittimamente frustrata la propria legittima aspirazione al posto di lavoro cui ha indubbiamente diritto.

Per effetto dell'erronea valutazione dei titoli e del conseguente punteggio attribuito da parte della Commissione di valutazione, il ricorrente viene ingiustamente privato del fondamentale diritto al lavoro, riconosciuto e tutelato dagli artt. 1, 2, e 4 Cost., in conseguenza della violazione degli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5 della *lex specialis* che attribuiscono 1 punto per ogni anno di

esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attività lavorative specificamente riferite al profilo per cui si concorre.

Come previsto dall'art. 12 e ss. del bando di concorso, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, avranno luogo le assunzioni in servizio dei 348 candidati dichiarati vincitori (281 posti riservati al profilo ACC + 67 posti del profilo TLC devoluti al profilo ACC), **assunzioni già in corso di espletamento.**

Come non è superfluo ribadire, la corretta valutazione dei titoli da parte della Commissione avrebbe permesso al ricorrente di conseguire il maggior punteggio di 52.625 (anziché di 48.625), collocandosi in graduatoria in posizione utile tra gli idonei “*VINCITORI*” (candidati sino alla posizione n. 348 con punteggio uguale o superiore a 52,150).

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 co.4 c.p.a.

In ragione delle difficoltà derivanti dal rilevante numero dei notificatari e dalla difficoltà di identificarli tutti, nonché per le esigenze di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati dichiarati “vincitori” (cfr. **all. 2**), si fa istanza a codesto ecc.mo TAR affinché voglia disporre l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato.

P.Q.M.

Voglia codesto ecc.mo T.A.R. – *contrariis reiectis* – accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli impugnati provvedimenti con ogni conseguente statuizione come per legge.

Vinte le spese.

Il contributo unificato, vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad euro 325,00.

Si depositano gli atti e i documenti *ut supra* richiamati come da separato indice di cui al fascicolo di parte.

Roma, 30 giugno 2025

Avv. Silvia D'Amico